Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile A.C. 2669

Dossier n° 165 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
9 marzo 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2669
Titolo:	Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1**, al **comma 1**, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la **produzione di energia da fonte nucleare sostenibile**. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti.

Il **comma 2** regola la **procedura di adozione dei decreti legislativi**. In particolare essi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministeri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il **comma 3** prevede la possibilità di adottare **interventi integrativi e correttivi** entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della delega.

L'**articolo 2** definisce l'**oggetto** della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere:

- un **programma nazionale**, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;
- adeguati **strumenti informativi e formativi** sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
- disposizioni di adeguamento alla disciplina dell'UE e degli accordi internazionali in materia;
- la disciplina della **disattivazione e** dello **smantellamento** delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;
- la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di **impianti di**:

- **produzione di energia nucleare**, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza;
- fabbricazione e di riprocessamento del **combustibile** nucleare;
- stoccaggio temporaneo dei **rifiuti radioattivi** e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo;

- la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da **fusione**;
- le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della **fissione** nucleare e dell'energia da fusione;
- la previsione di misure di **promozione** e **valorizzazione** dei **territori** interessati;
- modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo **sviluppo delle competenze** necessarie;
- il riordino della disciplina sulla **sicurezza**, sulla **vigilanza** e controllo, anche valutando l'istituzione di un'**autorità amministrativa indipendente**;
- la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero **ciclo di vita** degli impianti;
- la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;
- il **coordinamento con le altre norme** che regolano il **mercato energetico**.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

Il **comma 2** prevede che i decreti legislativi attuativi della delega abroghino le disposizioni con essi incompatibili, rechino le opportune disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, nonché le disposizioni transitorie e finali.

L'**articolo 4** reca le norme di copertura. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, nella misura di **20 milioni** di euro **per ciascun degli anni 2027**, **2028** e **2029**, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al MASE (comma 1).

Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, è autorizzata una spesa di **1,5 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **6 milioni** di euro per l'anno **2026**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

Si prevede inoltre che i **decreti legislativi** siano corredati di **relazione tecnica**. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1 e dagli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del MASE, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (comma 3). È presente, infine, una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 2, prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato; al periodo successivo, il medesimo comma prevede che "gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione", senza specificare, come previsto in numerosi precedenti, che tale trasmissione è disposta successivamente all'intesa in sede di Conferenza unificata nonché al parere del Consiglio di Stato; la formulazione non appare dunque idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Il medesimo articolo 1, comma 2, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Lo stesso articolo 1, comma 2, infine, all'ultimo periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta del 2 dicembre 2025 sull'AC. 2429), l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcuni principi di delega previsti dall'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano le lettere l) (in materia di previsione di una

disciplina per il riconoscimento di titoli già rilasciati), p) (in tema di forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare), q) (relativa alla previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto), u) (in materia di individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa) e bb) (in tema di previsione del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della disciplina recata dai decreti delegati). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

La medesima lettera bb), inoltre, reca, quale principio e criteri direttivo di delega, la "previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi"; in proposito, tenuto conto della generalità dell'espressione impiegata, che appare suscettibile di ricomprendere sia sanzioni aventi carattere penale sia quelle aventi natura amministrativa, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); per quanto riguarda invece le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che "anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.